



Regione  
Puglia



Provincia  
di Foggia



Comune di  
Foggia

Nome Progetto / Project Name

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Agrosolar 3", della potenza complessiva pari a 28,439 MWp e delle relative opere connesse, nel comune di Foggia (FG).

Sviluppatore / Developer



**RENEWABLE CONSULTING S.R.L.**

Corso G. Matteotti, 65  
71017 - Torremaggiore (FG)  
P. IVA 02250560683  
info@renewableconsulting.eu  
www.renewableconsulting.eu

Committente

**PUGLIA AGROSOLAR 3 S.R.L.**

Piazza Walther von Vogelweide, 8  
39100 Bolzano  
P.IVA 03176980211  
REA BZ - 238504

Titolo documento / Document title

Relazione asseverata circa la non interferenza delle aree oggetto di autorizzazione con le aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000

Tavola / Pannel

REL

Codice elaborato / Code processed

PA3\_REL\_INT\_17

N.	DATA REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	PREPARED	CHECKED	APPROVED
00	03/2024	PROGETTO PRELIMINARE			

Specialista / Specialist

ing. Gennaro Simeone

Timbro e firma / Stamp and signature

Progettisti / Planner

**RENEWABLE CONSULTING S.R.L.**

Nome file	Dimensione cartiglio	Scala
PA3_REL_INT_17	A4	1:10000

## Sommario

<b>1.PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2.AREE PERCORSE DAL FUOCO (ART. 10 L. 353/2000).....</b>	<b>2</b>

## 1.PREMESSA

Con la presente relazione si vogliono illustrare i risultati relativi alla verifica di eventuali interferenze con le aree percorse dal fuoco, in relazione al progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di picco in DC di 28,439 MW e potenza in AC di 27,10 MW nel comune di Foggia (FG) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) necessarie per la cessione dell'energia prodotta.

## 2.AREE PERCORSE DAL FUOCO (ART. 10 L. 353/2000)

Gli effetti generati dal passaggio del fuoco possono essere misurati e classificati in termini temporali, a seconda che si manifestino immediatamente o più a lungo termine, ed in termini spaziali, con ripercussioni all'interno dell'area percorsa dalle fiamme e/o nelle zone limitrofe. Gli effetti di primo ordine sono il diretto risultato del processo di combustione, delle condizioni precedenti l'evento e dell'ambiente circostante. Gli effetti di secondo ordine, che si possono verificare in un periodo di tempo molto più lungo, dai giorni ai mesi fino ai decenni, sono il risultato indiretto del fuoco e di altri processi conseguenti come le condizioni climatiche generali, le interazioni con possibili attacchi patogeni da parte di insetti e l'uso del suolo. Gli effetti a carico della vegetazione sono correlati al comportamento del fuoco, a sua volta influenzato dalle caratteristiche della vegetazione e soprattutto dalla sua maggiore o minore omogenea distribuzione nello spazio verticale e/o orizzontale. Le specie con adattamenti agli incendi sono dette pirofite e possono essere distinte in passive o attive. Le pirofite attive, ad esempio, si rinnovano in massa per seme anche stimolate dalla temperatura o dal fumo dell'incendio. Per il suolo le modifiche apportate da un incendio sono invece sia di carattere chimico che biologico e nel loro insieme si riflettono sulla fertilità. Si registrano infatti modifiche transitorie al pH negli strati più superficiali del terreno; anche il carbonio e gli elementi nutritivi subiscono variazioni. Inoltre la diminuzione della sostanza organica peggiora la struttura e di conseguenza la ritenzione idrica del suolo stesso. Infine, negli attimi dopo il passaggio del fuoco, sul suolo si forma uno stato di cenere finissima che rende il suolo momentaneamente idrorepellente; in concomitanza con eventi piovosi intensi può provocare anche l'innescio di fenomeni erosivi.

---

2

La Legge 353 del 21 novembre 2000, è finalizzata alla conservazione e alla difesa degli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita. In particolare l'art. 10 stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni, di seguito si cita testualmente il comma 1: “ Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista

in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.”

Il tecnico

geom. Gennaro Simeone, nato a Torino (TO) il 19/02/1964, C.F. SMNGNR64B19L219K, e residente a Torremaggiore (FG) in via Della Costituente, 30b, iscritto all'ordine degli ingegneri di Foggia al n° B208. Con riferimento alle informazioni al seguente link <http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/> (Geoportale Nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e della cartografia in allegato,

#### **DICHIARA E ASSEVERA**

che le aree agricole interessate dall'intervento descritto in premessa, negli ultimi 10 anni non sono state interessate da incendi e pertanto non rientrano nelle aree percorse dal fuoco.



Cognome **SIMEONE**

Nome **GENNARO**

nato il **19/02/1964**

(atto n. **1198** P. **1** S. **a**)

a **TORINO (TO)**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **TORREMACGIORE (FG)**

Via **DON TOMMASO LECCISOTTI n. 3/A**  
 scala **A**

Stato civile **Coniugato**

Professione **GEOMETRA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,65**

Capelli **CASTANI**

Occhi **MARRONI**

Segni particolari



Firma del titolare *Simeone Gennaro*

**TORREMACGIORE** li **31/10/2016**

Impronta del dito indice sinistro

*d'Ordine del Sindaco  
 IL CAPO UFFICIO  
 SERVIZI DEMOGRAFICI  
 (Sabino Ripoli)*

